



FNOMCeO

Il Presidente

FNOMCEO 21/09/10
RGP.0008931 2010
Cl. 15.01/13

SEN. CARLO VIZZINI
PRESIDENTE COMMISSIONE AFFARI
COSTITUZIONALI
SENATO
Fax 0667063614
vizzini_c@posta.senato.it

OGGETTO: ATTO SENATO N. 2243 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione",

Illustre Presidente,

in ordine alla nota del 13 settembre 2010 di codesta Commissione si rileva quanto segue.

Come è noto alla S.V. durante l'iter parlamentare del provvedimento indicato in oggetto la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento presentato dal relatore ON. ORSINI (PDL) che ha introdotto un articolo aggiuntivo recante "**Interpretazione autentica dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**" – False attestazioni o certificazioni.

L'art. 39 del disegno di legge n. 2243 dispone:

1. "Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che **le sanzioni disciplinari ivi indicate si applicano se il medico**, in relazione all'assenza del servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, **rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica medica**".

Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 55-quinquies sopra richiamato dispone che "**Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in**

relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati”.

Pertanto, con l'approvazione dell'emendamento sopraccitato, è stato recepito all'interno di un disegno di legge di iniziativa governativa quanto già affermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – nella circolare n. 5 del 2010, emanata anche a seguito delle istanze di questa Federazione, concernente “art. 55 quinquies del D.Lgs. 165/01 (introdotto dal D.Lgs. 150 del 2009) – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti – responsabilità e sanzioni per i medici “ - ove si specifica con riferimento all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 55-quinquies del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, che la finalità della previsione normativa, è di evitare che siano rilasciati certificati o attestati di malattia senza aver valutato le condizioni del paziente nel corso di una visita e che siano formulate diagnosi e prognosi non coerenti con la buona pratica clinica. Quindi, l'applicazione della disposizione deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita. Nell'applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. **In sostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l'applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica.** Per gli aspetti penali, rimane comunque ferma la disciplina generale di cui agli artt. 476 ss. del c.p. sulla falsità in atti.

Ciò non toglie che a parere della FNOMCeO l'art. 39 del disegno di legge attualmente in discussione necessiterebbe di ulteriori modifiche con riferimento specifico all'apparato sanzionatorio introdotto dall'art. 55-septies del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alla inosservanza agli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica. Come è noto, attualmente il sistema di trasmissione telematica e la mancanza della possibilità di certificare al bisogno in alternativa in cartaceo, in caso di indisponibilità anche temporanea del sistema, rischia di esporre il medico a sanzioni troppo gravi ed ingiustificate. **La sanzione del licenziamento in caso di inosservanza agli obblighi di trasmissione per via**

telematica della certificazione medica appare del tutto sproporzionata in relazione all'oggettiva gravità del fatto; dovrebbero peraltro essere considerate le particolari circostanze in cui sia stata commessa l'eventuale inosservanza.

In primo luogo la FNOMCeO ritiene auspicabile una modifica legislativa che eviti la sanzione a priori del licenziamento, riconducendo l'irrogazione e la tipologia delle sanzioni alla normale prassi disciplinare. In subordine qualora non si volesse modificare l'impianto sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 150/09 ritenuto iniquo dalla scrivente Federazione potrebbe essere presa in considerazione la seguente proposta emendativa.

All'art. 39 comma 1 aggiungere il seguente comma 2:

2- Il comma 4 dell'art. 55 septies del D.Lgs. 165 del 2001 viene così modificato:

“L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. La sanzione verrà applicata, a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dei vigenti ACN, nei casi di dolo o colpa grave, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione. Le Aziende Sanitarie, con proprio provvedimento, su indicazione delle Regioni, definiscono le eventuali situazioni, che, per ragioni tecnologiche o organizzative, non consentono la trasmissione telematica, anche prevedendo, in via temporanea, i volumi di flusso cartaceo”.

Certo della sensibilità della S.V a tale delicata problematica Le invio i miei più cordiali saluti, ritenendo ad ogni buon conto opportuno lo svolgimento di una audizione al fine di chiarire gli aspetti di cui sopra.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco

M.F

